Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo n. ord. 101
Area Commercio 2020 02142/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 NOVEMBRE 2020

(proposta dalla G.C. 13 ottobre 2020)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti in videoconferenza, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	PAOLI Maura
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	PARLACINO Francesca
ARTESIO Eleonora	GRIPPO Maria Grazia	PATRIARCA Lorenza
AZZARÀ Barbara	IMBESI Serena	PETRARULO Raffaele
BUCCOLO Giovanna	LAVOLTA Enzo	POLLICINO Marina
CARLEVARIS Cinzia	LO RUSSO Stefano	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	LUBATTI Claudio	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	MAGLIANO Silvio	SCANDEREBECH Federica
CHESSA Marco	MALANCA Roberto	SGANGA Valentina
CURATELLA Cataldo	MENSIO Federico	TEVERE Carlotta
FERRERO Viviana	MONTALBANO Deborah	TISI Elide
FOGLIETTA Chiara	NAPOLI Osvaldo	TRESSO Francesco
FORNARI Antonio	NAPOLITANO Vincenzo	VERSACI Fabio

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 41 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - UNIA Alberto.

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale FERRARI dr. Giuseppe.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI MERCATI DELLA CITTÀ DI TORINO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sacco, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Nel 1998 è stata varata, attraverso l'approvazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, la riforma del commercio, che aveva tra le sue finalità quella di garantire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete commerciale.

In attuazione di tale Decreto Legislativo, la Regione Piemonte ha emanato la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28. L'articolo 3 di tale legge recepiva quanto disposto dall'articolo 6 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 114/1998 che imputava alle regioni la definizione degli indirizzi generali e dei criteri per l'insediamento delle attività commerciali.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 626 del 1 marzo 2000, il Consiglio Regionale ha approvato gli "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica", in attuazione dell'articolo 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Con successiva deliberazione n. 32-2642 del 2 aprile 2001, la Giunta Regionale ha emanato, in attuazione del D.Lgs. 114/1998 e della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, i criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative del commercio su area pubblica. Il Titolo III Capo 1, all'articolo 2 punto b), evidenzia come è presupposto di ogni atto istitutivo la programmazione del sistema distributivo e l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 novembre 2002 (mecc. 2002 05897/101) la Città di Torino ha definito le Linee programmatiche per la stesura del piano del sistema dei mercati della Città. In quel documento sono stati individuati gli indirizzi strategici per adeguare l'offerta commerciale su area pubblica a Torino.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) la Città di Torino ha approvato il Piano Mercati della Città di Torino, strumento di carattere programmatorio e strategico di iniziativa pubblica, che consta di tre documenti: il piano di assetto territoriale, l'articolato regolamentare in cui sono contenute le specificazioni delle modalità attuative ed il programma degli interventi strutturali che rientra all'interno della programmazione delle OO.PP..

Con deliberazione del 18 gennaio 2016 (mecc. 2015 05089/016) il Consiglio Comunale ha approvato la revisione del piano dei mercati della Città e la conseguente trasformazione di alcune aree mercatali in aree di copertura commerciale a posteggi singoli ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000 n. 626-3799.

Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica n. 305, le previsioni tendenziali del Piano sono riesaminate per allinearle con le eventuali sopravvenute modifiche dell'andamento economico dei mercati decorsi 3 anni dalla data di approvazione.

In primo luogo occorre prendere atto che in località Villaretto, ove risulta una popolazione residente di oltre mille unità, la densità commerciale relativa ai generi di prima necessità è estremamente rarefatta: infatti, nel territorio delle sezioni di censimento inserite in

una circonferenza di raggio 750 metri con centro piazzetta Don Puglisi risultano attivi solo esercizi di vicinato del settore extra-alimentare, peraltro esitanti le merci previste dalle tabelle speciali "tabacchi" e "carburanti", e occorre estendere la ricerca alle sezioni di censimento lambite da detta circonferenza di raggio 750 metri con centro piazzetta Don Puglisi per rinvenire un numero esiguo, quattro in totale, di esercizi di vicinato del settore alimentare oltre a tre esercizi con merceologia mista alimentare ed extralimentare.

L'articolo 4 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 626-3799 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59)" stabilisce che:

"1. In alternativa o a completamento delle forme mercatali di cui all'articolo 3 sono configurabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività, secondo le seguenti tipologie:

   a) posteggi singoli, o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;

omissis

2. Gli spazi destinati al commercio su area pubblica nelle forme di cui al comma 1, lettere a) e b) non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.".

L'istituzione di un gruppo di posteggi in località Villaretto si rivelerebbe vantaggiosa, atteso che in tal modo verrebbe significativamente implementata l'offerta commerciale ai consumatori senza dover affrontare ulteriori oneri per attrezzare i posteggi, come previsto dal citato articolo 4 comma 2 della D.C.R. 626-3799, eliminando, inoltre, una tra le voci di costo a carico della municipalità più consistente: la pulizia dell'area mercatale, che verrebbe affidata direttamente ai dettaglianti dell'area di copertura commerciale stessa. Parimenti, l'istituzione di un gruppo di posteggi consentirà agli operatori di esercitare per un periodo di tempo prolungato

la propria attività, senza essere assoggettati alla disciplina specifica del commercio itinerante, che limita la permanenza dell'operatore nella medesima località ad un'ora.

La nuova area di copertura commerciale a posteggi singoli "Villaretto", demarcata nella piazza pedonale situata fronte civico 169 di strada Del Villaretto, risulterà composta di sei posteggi, attivi dal lunedì al sabato. L'orario dell'attività di vendita sarà stabilita con successiva ordinanza sindacale.

Pur non essendo prevista la settorializzazione, al fine di assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda-offerta, occorre prevedere che l'area di copertura commerciale a posteggi singoli ospiti la completa articolazione merceologica. Pertanto, almeno un posteggio sarà riservato alla vendita di prodotti ortofrutticoli da parte di operatori commerciali o produttori agricoli ed almeno un posteggio sarà riservato alla vendita di prodotti alimentari/ittici da parte di operatori commerciali o produttori di alimentari, subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie. Le operazioni di spunta si effettueranno, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, senza tenere conto dell'attinenza al settore merceologico del posteggio stesso, in deroga a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2015 (mecc. 2015 01336/016).

Si dà atto che sussistono i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica, che definisce le aree di copertura a posteggi singoli quali aree in cui, entro un raggio di 750 metri, non è presente alcun mercato per cui non viene garantita la copertura del servizio e prevede che in tali aree sia possibile istituire posteggi singoli per un numero limitato di operatori.

In secondo luogo, occorre prendere atto che l'area di copertura commerciale "Mirafiori Sud", istituita in sostituzione del precedente omonimo mercato particolarmente in difficoltà con deliberazione consiliare del 18 gennaio 2016 (mecc. 2015 05089/016) non risulta più frequentata da operatori commerciali, atteso che non vi sono concessionari di posteggio e che nell'anno 2020 non risulta sia stata effettuata alcuna assegnazione di posteggio ad altri operatori.

Si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla soppressione di detta area di copertura commerciale, anche in considerazione del fatto che l'intero compendio consiste in uno spazio pubblico coperto che, una volta libero da destinazioni di natura commerciale, potrebbe essere utilmente destinato ad attività di promozione sociale.

La disamina delle attribuzioni di valore economico ai mercati, determinate tenendo conto dei dati rapportati all'anno precedente rispetto a quello di riferimento secondo i seguenti criteri:

1. rapporto tra posteggi impegnati e posteggi totali disponibili;
2. rapporto tra cessazioni di attività e posteggi impegnati;
3. presenze medie in spunta e posteggi liberi;
4. rapporto tra assenze dei concessionari e posteggi impegnati;

fa emergere, tra i mercati di minor valore economico, il mercato Vallette come particolarmente in difficoltà, atteso che la percentuale dei posteggi in concessione, sia nell'anno 2018 che

nell'anno 2019, è stata pari al 2,38% dei posteggi disponibili (8 su 336) e ciò nonostante siano stati assegnati in data 21 febbraio 2018, a seguito di bando pubblico, in concessione n. 5 posteggi extralimentari con rilascio di n. 4 nuove autorizzazioni e n. 3 posteggi alimentari con rilascio di n. 2 nuove autorizzazioni.

Il sedime stradale di piazza Don Pollarolo, ove è ubicato il mercato Vallette, è, peraltro, privo delle caratteristiche generali richieste per le aree pubbliche dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002.

Da quanto sopra esposto emerge la necessità di procedere alla soppressione del mercato Vallette, optando, al fine di evitare ogni tipo di impatto per i clienti e i dettaglianti, per la conversione dello stesso in area di copertura commerciale ai sensi articolo 4 comma 2 della D.C.R. 626-3799.

Tale opzione, riducendo la parte della piazza Don Pollarolo adibita ad attività commerciale, è sinergica con quanto espresso nel programma di rigenerazione urbana promosso sul quartiere delle Vallette, che prevede la possibilità di utilizzare dei fondi per la compensazione ambientale per operazioni di de-impermeabilizzazione del suolo.

La nuova area di copertura commerciale a posteggi singoli "Vallette", risulterà composta di sei posteggi, attivi dal lunedì al sabato. L'orario dell'attività di vendita sarà stabilita con successiva ordinanza sindacale.

Pur non essendo prevista la settorializzazione, al fine di assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda-offerta, occorre prevedere che l'area di copertura commerciale a posteggi singoli ospiti la completa articolazione merceologica. Pertanto, almeno un posteggio sarà riservato alla vendita di prodotti ortofrutticoli da parte di operatori commerciali o produttori agricoli ed almeno un posteggio sarà riservato alla vendita di prodotti alimentari/ittici da parte di operatori commerciali o produttori di alimentari, subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie. Le operazioni di spunta si effettueranno, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, senza tenere conto dell'attinenza al settore merceologico del posteggio stesso, in deroga a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2015 (mecc. 2015 01336/016).

Si dà atto che sussistono i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica, che definisce le aree di copertura a posteggi singoli quali aree in cui, entro un raggio di 750 metri, non è presente alcun mercato per cui non viene garantita la copertura del servizio e prevede che in tali aree sia possibile istituire posteggi singoli per un numero limitato di operatori, atteso che piazza Don Pollarolo dista 1073 metri dal Mercato Cincinnato.

In ogni caso saranno preservate le situazioni giuridiche soggettive dei già titolari di concessione di posteggio, nonché saranno tenute in considerazione le aspettative degli eventuali operatori non titolari di concessione che, nell'ultimo biennio, hanno maturato nell'arco dell'intera settimana presenze sull'area mercatale oggetto di trasformazione, al fine di

minimizzare in tal modo per ciascun dettagliante la perdita di clienti fidelizzati e garantendo un'offerta commerciale maggiormente competitiva.

Per quanto sopra esposto, a seguito della trasformazione dell'area mercatale in area di copertura commerciale a posteggi singoli si rende necessario prevedere la possibilità che ciascun operatore concessionario risultante attivo possa optare di permanere nell'area a copertura commerciale o di trasferirsi presso un'altra area di copertura commerciale a posteggi singoli istituita o altra area mercatale.

A tal fine, si ritiene congruo prevedere un termine di 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, entro il quale ciascun operatore risultante attivo nel mercato che viene trasformato in area di copertura commerciale a posteggi singoli potrà presentare, presso il Servizio Aree Pubbliche, apposita richiesta scritta per mantenere la concessione sull'area trasformata in gruppo di posteggi, o, in alternativa, istanza di trasferimento del proprio titolo autorizzativo sulle aree di copertura a posteggi singoli istituite, ovvero sui mercati di Baltimora, Barcellona, Campanella, Casale-Borromini, Di Nanni, Guala, Nitti, Nizza, San Secondo, e Santa Giulia. Eventuali modifiche non significative saranno approvate con provvedimento dirigenziale.

Le assegnazioni dei posteggi, sia in caso di permanenza sull'area di copertura commerciale a posteggi singoli sia in caso di richiesta di trasferimento seguiranno nell'ordine i criteri sotto riportati:

a) accordo degli operatori;
b) maggiore anzianità d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio "con stato attività ATTIVA" del titolare della concessione, al momento della richiesta, in qualità d'impresa esercente il commercio su area pubblica. In caso di gerenza verrà presa in considerazione l'iscrizione più favorevole fra quella del proprietario dell'azienda e del gerente.

La trasformazione del mercato Vallette in area di copertura commerciale a posteggi singoli determina una riduzione di circa 168 ettari/anno delle superfici interessate dal servizio di raccolta rifiuti urbani più rifiuti differenziati (con metodo "banco a banco") sulle aree mercatali effettuato da AMIAT S.p.A., con conseguente risparmio per la Città, con riferimento ai prezzi unitari contenuti nel Piano di lavoro 2019 dei servizi forniti alla Città di Torino, di Euro 147.280,00.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica sono state consultate:

- la Circoscrizione 2 in data 29 settembre 2020;
- la Circoscrizione 5 in data 24 settembre 2020;
- la Circoscrizione 6 in data 26 maggio 2020;

interessate dai provvedimenti di trasformazione di cui al presente provvedimento.

Dato atto che è stata, altresì, consultata in merito la Commissione Consultiva Tecnica nel corso della seduta avvenuta in data 22 settembre 2020, il cui verbale è agli atti del Servizio Aree Pubbliche.

Dato atto che il mercato Vallette per l'attuale ridotto numero di concessionari di posteggio è privo di commissione di mercato eletta ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 06742/016), e che, pertanto, si è provveduto a convocare per la consultazione tutti gli operatori concessionari, come risulta dal verbale dell'incontro avvenuto il giorno 6 ottobre 2020, depositato agli atti del Servizio Aree Pubbliche.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città.

Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all'articolo 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, la presente deliberazione è stata inviata alle Circoscrizioni 2, 5 e 6, per l'espressione del proprio parere.

I Consigli Circoscrizionali delle Circoscrizioni 2, 5 e 6 hanno espresso parere favorevole (all. 4, 5 e 6 - nn.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, alla revisione del "Piano Territoriale dei Mercati della Città di Torino" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) e successivamente modificato e integrato;
2) di istituire, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, la seguente area di copertura commerciale a posteggi singoli ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della

deliberazione del Consiglio Regionale n. 626-3799 come da planimetria allegata (all. 1 - n.), che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo i criteri riportati in premessa e qui integralmente richiamati:
Area di copertura commerciale a posteggi singoli Villaretto (situata sul territorio della Circoscrizione 6) composta di sei posteggi articolati dal lunedì al sabato;

3) di istituire, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, in luogo della corrispettiva preesistente area mercatale, la seguente area di copertura commerciale a posteggi singoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della deliberazione del Consiglio Regionale n. 626-3799, come da planimetria allegata (all. 2 - n.), che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo i criteri riportati in premessa e qui integralmente richiamati:
Area di copertura commerciale a posteggi singoli Vallette (situata sul territorio della Circoscrizione 5) composta di sei posteggi articolati dal lunedì al sabato;

4) di prevedere che l'orario di esercizio delle attività delle aree di copertura commerciale a posteggi singoli sia stabilito con successiva ordinanza sindacale;

5) di assicurare all'interno di ciascuna area di copertura commerciale a posteggi singoli, l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda-offerta, garantendo la completa articolazione merceologica. In ciascuna area almeno un posteggio sarà riservato alla vendita di prodotti ortofrutticoli da parte di operatori commerciali o produttori agricoli ed almeno un posteggio sarà riservato alla vendita di prodotti alimentari/ittici da parte di operatori commerciali o produttori di alimentari. La vendita di prodotti ittici sarà subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie. Le operazioni di spunta, in deroga a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2015 (mecc. 2015 01336/016), si effettueranno esclusivamente sulla base del criterio del maggior numero di presenze;

6) di prevedere un termine di 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, entro il quale ciascun operatore risultante attivo nel mercato Vallette che viene trasformato in area di copertura commerciale a posteggi singoli potrà presentare, presso il Servizio Aree Pubbliche, apposita richiesta scritta per mantenere la concessione sull'area trasformata in gruppo di posteggi, o, in alternativa, istanza di trasferimento del proprio titolo autorizzativo sulle aree di copertura a posteggi singoli, ovvero sui mercati Baltimora, Barcellona, Campanella, Casale-Borromini, Di Nanni, Guala, Nitti, Nizza, San Secondo, e Santa Giulia. Eventuali modifiche non significative saranno approvate con provvedimento dirigenziale;

7) di stabilire che le assegnazioni dei posteggi, sia in caso di permanenza sull'area di copertura commerciale a posteggi singoli sia in caso di richiesta di trasferimento seguiranno nell'ordine i criteri sotto riportati:
   a) accordo degli operatori;

b) maggiore anzianità d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio "con stato attività ATTIVA" del titolare della concessione, al momento della richiesta, in qualità d'impresa esercente il commercio su area pubblica. In caso di gerenza verrà presa in considerazione l'iscrizione più favorevole fra quella del proprietario dell'azienda e del gerente;

8) di sopprimere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, l'area di copertura commerciale Mirafiori Sud (situata sul territorio della Circoscrizione 2), dando atto che alla data odierna essa non è attiva e, pertanto, non esiste alcun posteggio assegnato in concessione decennale;

9) di demandare a successivi provvedimenti deliberativi l'approvazione dei futuri piani di lavoro annuali di AMIAT S.p.A. per i servizi di igiene ambientale relativamente alla gestione del "Servizio Raccolta Rifiuti Urbani e Rifiuti differenziati Banco a Banco più igiene sul suolo dei mercati" che tengano conto del nuovo assetto dei mercati così come delineato dalla presente deliberazione; analoga valutazione potrà essere effettuata rispetto all'impianto tariffario TARI;

10) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all'articolo 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 3 - n.).

L'ASSESSORE AL COMMERCIO,
LAVORO, SPORTELLO IMPRESE,
PROMOZIONE EVENTI CITTADINI E
TURISMO, ECONOMATO,
AVVOCATURA COMUNALE
F.to Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
AREA COMMERCIO
F.to Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Carretta Domenico, Carretto Damiano, Lo Russo Stefano, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 36
VOTANTI 36

FAVOREVOLI 36:
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Ferrari

IL PRESIDENTE
Sicari